

Giudizio cartolare d'appello: nessun termine a difesa se la nomina del nuovo difensore avviene nell'immediatezza del processo



Concessione di un termine a difesa.

di La Redazione

Cass. pen., sez. VI, ud. 19 settembre 2024 (dep. 22 ottobre 2024), n. 38771

La Corte di Cassazione osserva, nel caso in esame, *in primis* che l'udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d'appello era prevista per il 13 ottobre 2023 per cui all'atto in cui veniva formulata la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore, avvenuta due giorni prima dell'udienza, risultava **già spirato il termine per svolgere le consuete attività difensive** quali depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secondo la declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello.

Ciò premesso, ricorda la Corte, che **la sequenza procedimentale dell'udienza cartolare non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei tre giorni antecedenti l'udienza**, né alla facoltà di cui all'art. 121 c.p.p. corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa.

Il Collegio ritiene infatti, che possa utilizzarsi come riferimento, l'orientamento affermatosi con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di appello cartolare con quello dinanzi alla Corte di Cassazione, cosicché «**il difensore, anche se nominato dopo la presentazione dell'impugnazione può, al più, limitarsi all**

Cass. pen., sez. VI, ud. 19 settembre 2024 (dep. 22 ottobre 2024), n. 38771